



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## PROPOSTA DI LEGGE

**N. 235 del 19 novembre 2025**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**DELLA CASA**

---

***ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA PSICOLOGICA PER I PAZIENTI  
ONCOLOGICI, ONCO - EMATOLOGICI E AFFETTI DA MALATTIE RARE NEL  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA  
LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2022, N. 15 (PROMOZIONE DEI SERVIZI DI  
ASSISTENZA PSICO-ONCOLOGICA NELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE)***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

*Proposta di Legge Regionale concernente "Istituzione dell'assistenza psicologica per i pazienti oncologici, onco - ematologici e affetti da malattie rare nel servizio sanitario regionale". Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 (Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale)".*

di iniziativa del Consigliere **ROBERTA DELLA CASA**

Firmato digitalmente da:  
Roberta Della Casa  
Data: 19/11/2025 15:25:32

## RELAZIONE

### **Proposta di Legge Regionale recante "Istituzione dell'assistenza psicologica per i pazienti oncologici, onco - ematologici e affetti da malattie rare nel servizio sanitario regionale - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 (Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale)".**

La presente proposta di legge intende apportare modifiche sostanziali ed integrative alla Legge Regionale 26 luglio 2022, n. 15, recante "Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale". L'intervento normativo si rende necessario per trasformare l'impianto della legge vigente da una norma prevalentemente programmatica ad uno strumento immediatamente precettivo, dotato di risorse finanziarie certe, organi di monitoraggio definiti e una platea di beneficiari più ampia e aderente alle reali necessità cliniche e sociali.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche apportate all'articolato:

#### *Articolo 1 (Modifiche alla titolazione della L.R. 15/2022):*

La norma interviene sul titolo della legge regionale, sostituendolo integralmente. La nuova denominazione "Istituzione dell'assistenza psicologica per i pazienti oncologici, onco - ematologici e affetti da malattie rare nel servizio sanitario regionale" evidenzia due passaggi fondamentali: il transito dal concetto di "promozione" a quello di "istituzione" del servizio e l'esplicita inclusione, accanto ai pazienti oncologici, anche dei pazienti affetti da patologie "onco-ematologiche" e da "malattie rare", categorie che necessitano di analogo supporto psicologico specialistico.

#### *Articolo 2 (Finalità e destinatari):*

L'articolo riscrive il comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 15/2022, ampliando significativamente l'ambito di applicazione della norma. La modifica riconosce formalmente non solo le necessità socio-sanitarie ma anche quelle specificamente "psicologiche". La platea dei beneficiari viene estesa per includere: i pazienti affetti da patologie onco-ematologiche e malattie rare, oltre a quelle oncologiche; i familiari e i *caregiver*, figure centrali nel percorso di assistenza; gli operatori sanitari (operanti in U.O.C. di oncologia, ematologia, hospice, cure palliative, ecc.), riconoscendo la necessità di un sostegno psicologico anche per il personale curante, spesso soggetto a sindromi da *burnout*. Inoltre, viene introdotta la "formazione specialistica in psico-oncologia" quale principio cardine per il potenziamento delle strutture sanitarie.

*Articolo 3 (Strutturazione del servizio e rete oncologica):*

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge vigente, ancorando l'intervento legislativo agli indirizzi della Conferenza permanente Stato-Regioni del 17 aprile 2019 ("Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica"). Si passa da una generica promozione a strumenti operativi concreti: *lettera a)*: Prevede la stipula di convenzioni con enti di formazione scientifica e accademica per l'aggiornamento del personale (psicologi e psicoterapeuti) già in organico; *lettera b)*: Istituisce un modello organizzativo integrato ospedale-territorio che coinvolge figure professionali pubbliche e private; *lettera c)*: Formalizza la presenza dello psico-oncologo all'interno dei PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) e nei *Tumor Board*, estendendo tale previsione anche all'onco-ematologia.

*Articolo 4 (Formazione):*

L'articolo ridefinisce i percorsi formativi (ex art. 3 L.R. 15/2022), specificando puntualmente i destinatari. La formazione in psico-oncologia non è più rivolta genericamente alle équipes, ma viene indirizzata in modo specifico a "psicologi, psicoterapeuti e specialisti in oncologia, ematologia e cure palliative e terapie del dolore", nonché al restante personale sanitario coinvolto nel *care* del paziente.

*Articolo 5 (Governance: Osservatorio regionale):*

Si introducono gli articoli 5 *bis* e 5 *ter* per istituire l'Osservatorio regionale permanente sulla assistenza psico-oncologica presso l'Assessorato alla Sanità. Tale organismo, a partecipazione gratuita, garantisce una *governance* partecipata includendo: rappresentanti istituzionali (Assessore, Presidente Commissione Sanità, Direttore Direzione Salute); un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; rappresentanti delle società scientifiche (incluso l'ambito dell'età evolutiva), del mondo universitario e delle associazioni dei malati. All'Osservatorio sono attribuiti compiti di monitoraggio, analisi comparativa dei dati, ricerca e valutazione dell'efficacia degli interventi.

*Articolo 6 (Attuazione):*

La norma ridisegna i tempi e i modi dell'attuazione (ex art. 4 l.r. 15/2022), fissando il termine di 180 giorni per la Giunta regionale per stabilire le aree di intervento, individuare gli enti formatori e mappare il personale interno da formare, garantendo una distribuzione proporzionale del servizio nelle diverse province.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

*Articolo 7 (Disposizioni finanziarie):*

La norma supera la clausola di invarianza finanziaria della legge originaria, introducendo una copertura certa e specifica. Si stanZIA la somma complessiva di Euro 500.000,00 per il triennio 2025-2027 (200.000 euro per il primo anno e 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi). Viene introdotto un vincolo di destinazione preciso per assicurare l'efficacia della spesa: 80% delle risorse per la formazione e l'attivazione del servizio; 20% delle risorse destinato all'adeguamento stipendiale degli operatori. L'istituzione dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

## **Art. 1**

(Sostituzione del titolo della legge regionale del 26 luglio 2022, n. 15 “Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”)

1. Il titolo della legge regionale 15/2022 è sostituito dal seguente “Istituzione dell’assistenza psicologica per i pazienti oncologici, onco - ematologici e affetti da malattie rare nel servizio sanitario regionale”.

## **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: "1. La Regione, riconoscendo le necessità psicologiche e socio-sanitarie degli individui, si propone di potenziare l'efficienza dei servizi sanitari e socio-assistenziali con l'intento di garantire un miglioramento complessivo dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale alla persona affetta da patologie oncologiche, onco-ematologiche e malattie rare, ai propri familiari e ai *caregiver*. Il sostegno è esteso altresì agli operatori sanitari che prestano servizio nelle U.O.C. di oncologia, ematologia, negli ambulatori specialistici territoriali, nei servizi di cure palliative, negli hospice e in ogni altra struttura che abbia in carico pazienti oncologici e onco-ematologici."
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 15/2022, le parole: "paziente oncologico" sono sostituite dalle seguenti: "paziente oncologico e onco-ematologico".
3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 1 della L.R. 15/2022, le parole: "sostegno sanitario e psicosociale" sono sostituite dalle seguenti: "sostegno sanitario e psicologico".
4. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 15/2022, è aggiunta la seguente: "d) formazione specialistica in psico-oncologia volta al potenziamento delle strutture di cui al comma 1)."

### Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 15/2022)

1. L'articolo 2 della l.r. 15/2022 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 2

#### **(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)**

1. Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 e in coerenza con gli indirizzi del documento *"Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale"*, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, la Regione incentiva l'integrazione dei servizi di assistenza psico-oncologica all'interno della Rete oncologica regionale e presso le strutture sanitarie presenti sul territorio regionale. Tali servizi sono rivolti ai malati oncologici, ai loro familiari e *caregiver*, nonché alle *équipe* e agli operatori che operano nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, tramite:

- a) la stipula di apposite convenzioni con enti di formazione scientifica e accademica per l'aggiornamento e implementazione delle competenze di psicologi e psicoterapeuti già in organico presso le strutture sanitarie regionali;
- b) l'attuazione di un modello organizzativo coordinato all'interno della Rete oncologica regionale, finalizzato alla promozione del benessere della persona, che realizzi l'integrazione socio-sanitaria e il collegamento ospedale-territorio, mediante l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale di tutte le figure professionali, pubbliche e private, coinvolte nella cura del paziente, inclusi gli specialisti che abbiano attivato percorsi psicoterapeutici extra-ospedalieri con il medesimo;
- c) lo psico-oncologo opera all'interno delle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali che seguono i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le patologie oncologiche e onco-ematologiche, contribuendo anche ai lavori dei Tumor Board e dei Multidisciplinary Team (MDT).”

#### **Art. 4**

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 15/2022)

1. L'articolo 3 della l.r. 15/2022 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 3**

##### **(Interventi formativi)**

1. Nell'ambito della programmazione formativa del personale sanitario regionale, la Regione promuove corsi e percorsi formativi in psico-oncologia, così come previsti dall'articolo 3, lettera a) utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, rivolti a psicologi, psicoterapeuti e specialisti in oncologia, ematologia e cure palliative e terapie del dolore.
2. La Regione incentiva e supporta altresì, presso le singole aziende sanitarie regionali, corsi di aggiornamento specifici in psiconcologia, rivolti al personale sanitario coinvolto nel percorso di cura dei pazienti oncologici ed onco-ematologici".

## **Art. 5**

(Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 15/2022)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 15/2022 sono inseriti i seguenti:

### **"Art. 5 bis**

#### **(Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, l'Osservatorio regionale permanente sull'assistenza psico-oncologica, di seguito denominato Osservatorio.
2. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:
  - a) assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La partecipazione è estesa a tutti i membri della suindicata commissione;
  - c) il direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, o suo delegato;
  - d) un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, designato dal Consiglio regionale dell'Ordine;
  - e) i rappresentanti, nel numero di cinque, di enti e/o società scientifiche del settore di assistenza psico-oncologia presenti sul territorio regionale, di cui uno operante nell'ambito dell'età evolutiva;
  - f) un rappresentante del mondo universitario con competenze specifiche in psiconcologia;
  - g) due rappresentanti di associazioni e/o enti dei malati.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.
5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
6. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La prima seduta è convocata dal Presidente della Regione Lazio e pone in votazione, tra i membri, le cariche di un presidente e due vice-presidenti.

**Art. 5 ter**

**(Compiti e funzioni dell'Osservatorio)**

1. L'Osservatorio in particolare:
  - a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti l'ambito di applicazione della presente legge;
  - b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di assistenza psico-oncologica, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);
  - c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione dei principi di cui alla presente legge, al fine di favorire l'applicazione degli interventi psicologici all'interno dei protocolli operativi del sistema sanitario regionale in materia di contrasto alle malattie oncologiche;
  - d) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, valutando l'efficacia degli interventi regionali.
2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto di società scientifiche, degli enti di ricerca e delle università.
3. L'Osservatorio riferisce al Consiglio regionale con cadenza annuale”.

## **Art. 6**

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 15/2022)

1. L'articolo 4 della l.r. 15/2022 è sostituito dal seguente:

### **"Art. 4**

#### **(Disposizione di attuazione)**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale stabilisce le aree di intervento relative all'assistenza psico-oncologica nell'ambito della Rete Oncologica Regionale, avviando le procedure finalizzate a:
  - a) l'individuazione degli enti per la formazione in psiconcologia;
  - b) la stipula delle relative convenzioni;
  - c) l'individuazione del personale di cui all'articolo 4, già in organico presso le aziende sanitarie regionali, ai fini del potenziamento dei percorsi di cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici.
2. La Giunta regionale individua, in via proporzionale, per ciascuna provincia le aziende ospedaliere coinvolte nel servizio".

## **Art. 7**

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 15/2022)

1. L'articolo 5 della l.r. 15/2022 è sostituito dal seguente:

### **"Art. 5**

#### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di Euro 500.000,00 sul triennio 2025, 2026 e 2027, a valere sulle risorse già destinate alla pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo - 1 "Spese correnti" così suddivise: 200.000 Euro per il primo esercizio, 150.000 Euro per il secondo esercizio, 150.000 Euro per il terzo esercizio.
2. Tali risorse sono destinate alla formazione del personale oggetto del provvedimento nella misura del 80% dell'appannaggio e per l'attivazione del servizio presso le aziende ospedaliere pubbliche o convenzionate della Regione Lazio nonché per l'adeguamento stipendiale degli operatori nella misura del 20% delle risorse.
3. All'istituzione dell'Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale”.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Art. 8**

### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.